



Comune di Lecco

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO SUL TERRITORIO COMUNALE DI UN'ATTIVITA' DI MICROMOBILITA' ELETTRICA IN SHARING.

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza dell'Ente,

con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

T R A

il Comune di Lecco con sede in Piazza Diaz n.1 Lecco, codice fiscale 00623530136 rappresentato in questo atto dall'Arch. Davide Cereda, nato a Besana Brianza (MB) il 15.04.1968, domiciliato per la carica in Lecco, presso la Sede Municipale di Piazza Diaz, 1 che, nella sua qualità di DIRIGENTE dell'AREA 8 - Sviluppo, urbano, economico e infrastrutture, dichiara di intervenire al presente atto, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta,

E

Il Sig. _____ nato a _____ ed ivi residente in via _____, codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante della _____ con sede _____ (di seguito "Operatore").

Considerato che:

- con determina n. 2173 del 30.12.2021 è stato approvato un primo avviso di indagine di mercato per individuare operatori economici interessati a sviluppare sul territorio comunale un servizio di micro-mobilità in sharing, senza oneri per il Comune, per la fornitura e messa in servizio di almeno 150 mezzi elettrici, pubblicato sulla piattaforma Sintel in data 30.12.2021;
- scaduto il termine previsto per la presentazione delle proposte, è pervenuta un'unica offerta, approvata con determina n. 387 del 07.04.2022, che prevede senza alcun costo a carico del Comune la messa in esercizio di una flotta di mezzi elettrici costituita come segue:
 - 50 biciclette elettriche;
 - 100 monopattini
- con deliberazione di D.G.C. n. 73 del 24.03.2022 è stato deciso di contingentare le

autorizzazioni per l'attività in oggetto, e calibrarle sul fabbisogno del numero di abitanti della città di Lecco come segue:

- n.150 bici elettriche;
- n.150 monopattini elettrici;

Visto il secondo avviso pubblico di manifestazione d'interesse approvato con determina_____ per l'eventuale copertura della capacità residua di mezzi elettrici (100 biciclette elettriche e 50 monopattini);

Vista la graduatoria approvata con determina_____

SI CONVIENE

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L'esercizio dell'attività di micro-mobilità elettrica in modalità sharing tramite stazioni fisse virtuali sul territorio comunale, dovrà essere svolto dall'Operatore nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Comune e delle seguenti condizioni:

1. DOCUMENTI DISCIPLINANTI LA PRESENTE CONVENZIONE

La convenzione è disciplinata dalla documentazione tecnica qui di seguito indicata che esaminata e accettata dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

- Proposta tecnica (all. 1);
- Scheda tecnica dei mezzi costituenti la flotta (all. 2);
- Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) contro tutti i rischi inerenti ogni fase di realizzazione e gestione della presente convenzione (all.3);
- Regolamento del servizio o carta del servizio(all.4);
- Piano delle localizzazioni (all.5);
- Ulteriori allegati tecnici (all.6);

2. DURATA DEL SERVIZIO

L'Operatore deve garantire il servizio per tre anni decorrenti dalla data sottoscrizione della convenzione.

3. AVVIO DEL SERVIZIO

Il Servizio potrà essere attivato solo previo pagamento del canone di cui all'art. 7, in ogni caso entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, previa acquisizione di ogni provvedimento necessario all'esercizio dell'attività. Qualora l'Operatore non provveda ad attivare sul territorio il servizio di sharing entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, la stessa è da intendersi revocata. L'avvio dell'attività dovrà essere comunicata tempestivamente (minimo 7 giorni prima) al Comune di Lecco.

4. AREA TERRITORIALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

I mezzi elettrici messi a disposizione dall'Operatore potranno liberamente circolare, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.(c.d. Codice della Strada) su tutto il territorio comunale. Per quanto concerne i monopattini, la circolazione è consentita, secondo quanto previsto dalla L. 160/2019 art. 1 comma 75 terdecies e come da ordinanza che verrà appositamente emanata dalla polizia locale.

L'Amministrazione comunale si riserva in qualsiasi momento di limitare o escludere la possibilità di circolare in determinate aree pubbliche e/o ad uso pubblico del territorio comunale o di adottare qualsiasi ulteriore provvedimento ai fini della sicurezza pubblica inerente la circolazione dei mezzi elettrici in sharing.

5. COMPOSIZIONE DELLA FLOTTA

L'Operatore designato dovrà assicurare la messa a disposizione di un numero di biciclette e monopattini elettrici nuovi e conformi alla normativa vigente in numero pari all'offerta presentata. La flotta è pertanto costituita da:

- 50 monopattini elettrici
- 100 biciclette elettriche

Qualora nel corso del servizio sopraggiungano modifiche e/o aggiornamenti normativi in materia l'Operatore autorizzato dovrà adeguare tempestivamente la propria attività. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati dal Comune sarà applicata la revoca dell'autorizzazione.

L'Operatore autorizzato all'esercizio dell'attività è chiamato innanzitutto a garantire le condizioni affinché possa essere rispettato tutto quanto espresso, in relazione alla circolazione dei veicoli elettrici, dal Codice della Strada e della recente normativa in materia di circolazione di micro-mobilità elettrica e di gestione dei servizi di sharing di tali veicoli.

L'Operatore dovrà mettere a disposizione una flotta costituita da 150 mezzi complessivi (50 monopattini e 100 biciclette elettriche) e garantire che ogni giorno di erogazione del servizio almeno l'80% dei mezzi messi a disposizione sia idoneo all'uso degli utenti finali;

Il Comune vigilerà sul rispetto delle condizioni e qualora rilevi il perdurare della presenza di una flotta inferiore all'80% procederà con diffida ed eventuale revoca.

Biciclette e monopattini elettrici devono essere resi utilizzabili mediante apposita *app* messa a disposizione dall'Operatore e compatibile con i sistemi operativi dei cellulari più diffusi tra la popolazione.

Ogni mezzo dovrà essere dotato di numero di matricola e dovrà essere assicurato con polizza in corso di validità con massimali di copertura almeno pari a € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per la RCT per sinistro inclusa la copertura per danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio.

I mezzi messi a disposizione devono essere chiaramente identificabili attraverso un numero o codice alfanumerico visibile, anche in fase di utilizzo e saranno decorati graficamente, riportando il logo dell'operatore e il numero verde di riferimento per qualsiasi informazione.

6. AREE E MODALITÀ DI SOSTA – PIANO DELLE LOCALIZZAZIONI

Biciclette e monopattini elettrici potranno essere parcheggiati nelle aree individuate dal piano delle localizzazioni presentato dall'Operatore e approvato con D.G.C. _____ del _____ e potranno essere di comune accordo modificate, eliminate e

implementate, in relazione alle esigenze emerse dalla fruizione del servizio. Le stazioni virtuali prive di rastrelliera dovranno essere dotate di un sistema di georeferenziazione in grado di delimitare l'area di attivazione e chiusura del servizio. L'Operatore sarà esente da qualsiasi canone e/o imposta e/o tassa relativa ad occupazione delle aree di parcheggio individuate ad eccezione del pagamento di cui del canone di cui all'art.7 .

Le stazioni virtuali dovranno essere contrassegnate con segnaletica orizzontale/verticale da realizzarsi a spese e cura dell'Operatore secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comune di Lecco. Restano a carico dell'Operatore le spese di mantenimento in buone condizioni delle stazioni virtuali e di posa della segnaletica orizzontale/verticale e qualsiasi ulteriore onere.

Il Comune in considerazione di esigenze di sicurezza e decoro pubblico, si riserva in qualsiasi momento di individuare ulteriori aree rispetto a quanto previsto dall'art.4 all'interno delle quali possa essere limitata o esclusa la circolazione in via temporanea o permanente, e inibita la localizzazione di stazioni virtuali per il rilascio o prelievo dei mezzi. L'Operatore dovrà provvedere a quanto richiesto mediante opportuna impostazione del sistema di controllo georeferenziato del servizio e provvedere allo spostamento delle stazioni in altro luogo a proprie spese e oneri per il Comune di Lecco e senza diritto dell'Operatore ad indennizzo alcuno; i mezzi potranno essere ridistribuiti in altre aree concordate preventivamente con il Comune previa approvazione di una nuova proposta di aggiornamento del piano delle localizzazioni.

È consentita la circolazione e l'accesso gratuito alle Z.T.L. istituite sul territorio comunale e comunque alle condizioni della vigente convenzione, agli automezzi adibiti alla manutenzione e al ricollocamento dei mezzi da parte dell'operatore designato. L'Operatore si impegna prima dell'avvio dell'attività di cui alla presente convenzione a comunicare al Comune le targhe dei mezzi impiegati nelle attività di manutenzione e ricollocamento dei mezzi elettrici;

Al termine della convenzione, in caso di revoca o disdetta, restano a carico dell'Operatore le spese per i ripristini delle aree dedicate alle stazioni virtuali (rimozione della segnaletica orizzontale/verticale) secondo le prescrizioni che verranno fornite dagli uffici comunali. La segnaletica orizzontale dovrà identificare i singoli stalli disponibili nei quali l'utente potrà parcheggiare il mezzo utilizzato.

7. CANONE

Per coprire i costi dell'attività svolta dal Comune, e di manutenzione delle aree pubbliche destinate alla sosta dei mezzi, l'Operatore si impegna a versare al Comune di Lecco entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente, a pena di decadenza della presente convenzione, un importo pari a € 8,00 per ciascun mezzo, a titolo forfettario per l'utilizzo dei servizi comunali tra cui anche quelli manutentivi delle aree pubbliche.

8. TARIFFE APPLICABILI

L'Operatore dovrà mantenere le tariffe come da proposta allegata o eventualmente ridurle, per tutta la durata della convenzione. Le tariffe proposte al pubblico sono comprensive di polizza assicurativa.

L'installazione dell'*app* per l'utilizzo dei monopattini ed e-bikes e la relativa iscrizione dell'utente dovranno essere sempre gratuite.

9. OBBLIGHI DELL'OPERATORE

L'Operatore altresì, si obbliga a:

- a) rispettare tutte le leggi e i regolamenti italiani vigenti, dotarsi a propria cura e spese di tutti i necessari permessi, certificati e nulla-osta relativi all'esercizio dell'attività in oggetto;
- b) tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa derivargli da terzi, in dipendenza della convenzione, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la gestione dell'attività. Il Comune di Lecco non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti dell'Operatore con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, gestori, utenti e terzi in genere.
- a) garantire il tempestivo adeguamento dei mezzi in caso di modifiche normative inerenti le caratteristiche tecniche e regolamentari degli stessi nonché provvedimenti emessi dal Comune di Lecco;
- b) garantire il funzionamento dell'attività di sharing tramite il supporto di App e/o piattaforme digitali dedicate per la gestione dello stesso;
- c) garantire un servizio di riequilibrio del numero di mezzi fra le stazioni virtuali;
- d) predisporre entro l'attivazione del servizio di sharing un adeguato piano di informazione, sensibilizzando l'utilizzatore a rispettare quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di monopattini e biciclette, sicurezza stradale, regole di utilizzo dei mezzi elettrici e modalità consentite di sosta, (ad esempio pagina web), dandone comunicazione al Comune di Lecco;
- e) attivare un servizio manutentivo adeguato a gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria della flotta e del sistema di gestione del servizio; costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, sostituzione di parti o dell'intero mezzo ed il recupero dei mezzi nel caso siano localizzati in altri comuni, all'interno di spazi privati o in luoghi non stradali (scarpate, canali, ecc.) sono a carico dell'Operatore
- f) predisporre un sistema di notifica all'utente del mancato rispetto delle norme, fino ad escluderlo dal servizio, in caso di ripetute inadempienze;

- g) garantire l'accesso al servizio all'utenza in possesso dei requisiti di legge senza alcun elemento di esclusione o discriminazione;
- h) per situazioni temporanee particolari, manifestazioni o necessita di ordine pubblico, su richiesta dell'Ente concedente, gli Operatori dovranno recuperare e spostare a proprie spese e senza oneri per il Comune di Lecco in altro luogo i mezzi posizionati nell'area interessata; i mezzi potranno essere ridistribuiti in altre aree concordate preventivamente con il Comune;
- i) comunicare tempestivamente (minimo 7 giorni prima) al Comune di Lecco la data dell'effettivo inizio del servizio;
- j) partecipare alle campagne statistiche che saranno condotte dall'Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione i dati di utilizzo dei mezzi garantendo il rispetto della vigente normativa sulla privacy; ogni 3 (tre) mesi sarà necessario trasmettere al Comune un report con i dati relativi l'utilizzo dei mezzi;
- k) attivare e mantenere attivo per tutta la durata della convenzione un servizio clienti a disposizione degli utenti attivo 24h su 24h per 365 giorni l'anno raggiungibile sia telefonicamente sia tramite mail; il numero clienti dovrà essere indicato su ciascun mezzo in sharing;
- l) provvedere a proprie spese al recupero dei mezzi eventualmente abbandonati o posteggiati in modo improprio o in aree vietate.

L'Operatore avrà facoltà di affidare la gestione delle attività logistiche di trasporto, ricarica, spostamento, riallineamento e recupero dei mezzi, a proprie spese, anche ad operatori terzi, senza che ciò determini alcun esonero di responsabilità per il Comune.

10.POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia dei danni eventualmente provocati dai mezzi elettrici messi a disposizione per l'intera durata dell'attività, l'Operatore ha trasmesso in data _____ prot. _____ polizza assicurativa del valore complessivo _____. In caso di scadenza in corso di autorizzazione, entro 10 giorni dalla data di scadenza, l'Operatore dovrà provvedere ad inoltrare al Comune copia della polizza rinnovata; qualora venga meno la copertura assicurativa, Il Comune provvede a dichiarare la revoca della convenzione.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività non comporterà per il Comune l'assunzione di alcuna responsabilità civile, che rimane in capo all'Operatore.

11.IPOTESI DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - DISDETTA

10.1 L'Amministrazione provvede a dichiarare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di sharing nelle ipotesi:

- a) non venga garantita l' idoneità all'uso di almeno l'80% della flotta autorizzata (art.5);
- b) venga meno la copertura assicurativa di cui all'art. 9;
- c) mancata attivazione del servizio entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione i sensi dell'art. 3;
- d) mancato versamento del canone nei termini indicati all'art.7;
- e) mancata modifica e/o aggiornamenti normativi della flotta dei mezzi messi in circolazione;
- f) mancanza dei requisiti di ordine generale previsti nell'avviso di manifestazione di interesse o perdita successiva degli stessi;
- g) mancato rispetto dell'offerta qualitativa presentata in sede di offerta e che ha determinato l'aggiudicazione dell'Operatore;
- h) sopravvenuti motivi di ordine e sicurezza pubblica ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;

In caso di revoca l'Amministrazione provvederà previo preavviso di 10 giorni (solari) a revocare/sospendere, con le modalità previste della normativa vigente la convenzione, senza diritto dell'Operatore ad indennizzo alcuno;

Nel caso di revoca l'Operatore dovrà provvedere a proprie spese, entro 7 giorni (solari) dal ricevimento della nota di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, allo sgombero dei mezzi, al ripristino degli spazi dedicati alle stazioni virtuali. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Comune provvederà d'ufficio addebitando all'operatore i relativi oneri e spese. La mancata ottemperanza del provvedimento di revoca o di sospensione entro i termini stabiliti, non pregiudicano il diritto del Comune di Lecco al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'Operatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso.

10.3 Nel caso l'Operatore intenda procedere alla DISDETTA all'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione, prima della disattivazione del servizio dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune di Lecco.

12. NOMINA REFERENTE

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'Operatore nomina Responsabile per l'esecuzione della presente convenzione _____ quale unico referente nei rapporti con l'Amministrazione, che dovrà essere reperibile e a disposizione dell'Amministrazione Comunale durante tutta la durata della presente convenzione.

13.OSSERVANZA NORME DI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'Operatore. E' inteso che per tutta la durata dell'attività oggetto della presente convenzione, dell'operato del personale dell'Operatore o di eventuali società in subappalto sarà totalmente responsabile l'Operatore. L'Operatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso della convenzione restando fin d'ora il Comune esonerato da ogni responsabilità al riguardo dell'Operatore.

14.TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE n. 2016/679, si informa che questa amministrazione comunale provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti lo svolgimento del servizio e possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo stesso servizio.

Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza.

La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria.

L'Operatore ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE. Per l'esercizio dei propri diritti il prestatore potrà rivolgersi ai soggetti responsabili:

- Il titolare del trattamento è il Comune di Lecco;
- Responsabile del trattamento è il Dott. Mario Spoto;
- Responsabile per la protezione dei dati personali è il Dott. Mario Spoto;

I dati saranno conservati dall'Ente per il tempo necessario all'attuazione degli adempimenti relativi alla attivazione e gestione del servizio, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

15.SPESE

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registrazione, per diritti di segreteria ed ogni altro onere ovvero imposta o tassa sia ordinaria che straordinaria, presenti e future, inerenti e pertinenti la presente convenzione sono a completo ed esclusivo carico dell'Operatore

16.RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione della presente sarà competente il Foro di Lecco. E' esclusa la competenza arbitrale.

17.RINVIO

Per quanto non esplicitamente detto nella presente contratto e per quanto non in contrasto con lo spirito dello stesso, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Le parti accettano in modo esplicito le condizioni della presente convenzione

Per il Comune di Lecco

Il Legale Rappresentante
